ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4257 del 28/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

E ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

"BRUNO UBERTINI"

Tra

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", con sede legale in Brescia, via A. Bianchi, 9 – C.F./P.I. 00284840170, pec protocollogenerale@cert.izsler.it , rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore*, il Direttore Generale dott. Giorgio Varisco, di seguito denominato anche "IZSLER" o "Istituto"

e

Fondazione IRCCS Ca' Granda- Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in Milano, via Francesco Sforza, 28 – C.F./P.I. n. 04724150968, pec protocollo@pec.policlinico.mi.it, rappresentata dal Direttore Scientifico, Prof. Fabio Blandini, autorizzato alla sottoscrizione del presente documento in virtù di Delibera Consiliare n.10 del 27.03.2024, di seguito denominata anche "Fondazione";

Premesso che:

- la Fondazione è un istituto di diritto pubblico cui è riconosciuto carattere scientifico che, oltre all'assistenza, svolge attività di ricerca biomedica e sanitaria;
- IZSLER è un ente sanitario di diritto pubblico che opera come strumento tecnico scientifico dello Stato e delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna e svolge attività di ricerca scientifica sperimentale e funzioni inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare, secondo quanto stabilito dall'intesa interregionale ratificata con legge della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9 e con legge della Regione Lombardia 24 luglio 2014, n.22;
- L'Istituto valorizza e promuove la ricerca scientifica, per sviluppare conoscenze nuove, prodotti e servizi, idonei ad accrescere il benessere e la salute della collettività, divulgandone i relativi risultati (art.5 del proprio Statuto) ;

- presso la Fondazione ha sede il Centro per la cura e lo studio per la Sindrome Emolitica Uremica (centro SEU) che si occupa della diagnosi e del trattamento di detta malattia, fornendo, anche attraverso la collaborazione di laboratori esterni, la diagnostica completa della SEU, al fine di sviluppare nuove terapie e approcci clinici innovativi per prevenire le complicazioni;
- IZSLER, nell'ambito della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale, dispone di competenze specifiche nella identificazione dei ceppi di VTEC, nella rapida determinazione del siero-gruppo e nella caratterizzazione molecolare dei ceppi batterici, ed è attualmente coinvolto in attività di ricerca riguardanti il monitoraggio delle produzioni negli alpeggi al fine di acquisire dati sulla presenza di STEC nei prodotti ottenuti da latte crudo, nonché in progetti di ricerca sulle carni macellate per le medesime finalità di sicurezza alimentare, nell'ottica della prevenzione delle malattie trasmesse all'uomo attraverso gli alimenti;
- IZSLER, nello svolgimento del suo mandato istituzionale, collabora e contribuisce altresì a promuovere una salute globale con approccio "*One Health*", attraverso progetti e studi per l'integrazione tra medicina umana e veterinaria per tutelare in modo sinergico la salute degli animali, dell'uomo e dell'ambiente, ed è interessato ad acquisire dati relativi a isolati di origine umana, che potranno essere integrati con quelli ottenuti da animali, alimenti e ambiente, nelle aree di sua competenza, per lo svolgimento della propria attività di sorveglianza, controllo e prevenzione;
- le parti da anni collaborano per svolgere attività di ricerca sulla infezione da VTEC e in particolare sulla caratterizzazione del ceppo coinvolto, quale strumento fondamentale per il riconoscimento dei focolai e per orientare le indagini epidemiologiche;
- la collaborazione sinora svolta ha fornito risultati di primario interesse applicativo e scientifico sotto il profilo sanitario, come illustrato nella relazione tecnica conclusiva del precedente accordo (prot. IZSLER n. 22141/2023) predisposta congiuntamente dalle parti, in cui si è data evidenza dei risultati raggiunti (tra cui acquisizione di nuove competenze, in particolare nella determinazione della sensibilità antibiotica degli isolati di STEC e nella interpretazione dei dati di sequenziamento genomico, nell'attività

di sorveglianza e di prevenzione della malattia; produzione di documenti di indirizzo, pubblicazioni scientifiche, presentazioni a congressi);

- la gestione integrata medico-veterinaria, in un'ottica *One- Health*, delle infezioni zoonosiche in generale e della Sindrome Emolitica Uremica (di seguito denominata SEU) da E. coli produttore di Shigatossine (STEC o VTEC) è fondamentale particolarmente in Regione Lombardia, ove l'incidenza di questa grave patologia è più elevata che in altre Regioni;
- la rapida definizione del siero-gruppo di STEC implicato nelle infezioni potrà infatti contribuire alla comprensione del ruolo di tali matrici nel determinare le infezioni da STEC nell'uomo, in un'ottica "One Health";
- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- è interesse delle parti, in ragione delle rispettive finalità istituzionali e dei risultati sino ad ora raggiunti, dare prosecuzione alle attività svolte negli anni precedenti, consolidando l'esperienza, per rafforzare e proseguire la collaborazione sinergica su attività di interesse comune, implementando e migliorando la gestione integrata medico-veterinaria delle infezioni zoonosiche e delle antibiotico-resistenze, in particolare da VTEC, per il fine ultimo della tutela della salute pubblica;
- le attività oggetto della presente collaborazione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela della salute pubblica;

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali, intendono rinnovare la collaborazione tra le stesse, al fine di acquisire nuovi dati, proseguire il monitoraggio dei ceppi di STEC, implementare ulteriormente le conoscenze in materia di infezione da VTEC, approfondire le caratteristiche epidemiologiche delle infezioni e individuare precocemente eventuali fattori di rischio, per adottare efficaci misure di prevenzione e controllo, in un'ottica *One Health.*

ART. 2 – IMPEGNI RECIPROCI

Le parti, per le finalità sopra descritte, intendono collaborare, in particolare, per la caratterizzazione del ceppo coinvolto in caso di infezione, in termini di: sierogruppo; tossine coinvolte; sensibilità agli antimicrobici.

La Fondazione si impegna a:

- effettuare uno screening da campioni fecali di gastroenterite emorragica ricevuti da diversi centri ospedalieri della Regione Lombardia per la ricerca rapida di STEC;
- inviare, a proprie spese, i campioni positivi ad IZSLER.

IZSLER si impegna a:

- effettuare le analisi necessarie per ottenere l'isolamento di STEC da parte di campioni risultati positivi a test rapidi eseguiti presso la Fondazione e a caratterizzarli molecolarmente in termini di sierogruppo, geni codificanti per le principali tossine (eae, stx1, stx2) e sensibilità agli antibiotici;
- condividere i risultati del sequenziamento genomico con EURL-VTEC attraverso il portale Aries curato dall'Istituto Superiore di Sanità.

Le parti, congiuntamente, si impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione delle seguenti attività:

- analisi dei dati e delle informazioni utili all'interpretazione dei risultati ottenuti: ciascuna parte comunicherà all'altra gli esiti delle analisi e degli studi effettuati. Le modalità di comunicazioni saranno concordate dai responsabili di cui all'articolo 3;
- condivisione dei risultati per l'adozione di efficaci misure di prevenzione e controllo;
- divulgazione alla comunità scientifica dei risultati raggiunti, attraverso pubblicazioni scientifiche e realizzazione di seminari, iniziative, attività scientifiche e programmi, anche attraverso l'attivazione di progetti di ricerca congiunti e partecipazione a bandi competitivi;

Le parti potranno effettuare altre eventuali attività di indagine su campioni di origine umana, animale, alimentare e ambientale, utili ai fini del presente accordo, nel rispetto dei *budget* assegnati alle stesse per l'attuazione del presente accordo.

La responsabilità connessa all'invio di qualsivoglia materiale è in capo esclusivamente al mittente.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione della collaborazione di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa vigente.

ART.3 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO

IZSLER indica quale proprio referente e responsabile scientifico del presente accordo la dott.ssa Chiara Magistrali, Dirigente responsabile della Sede Territoriale di Lodi.

Fondazione indica quale proprio referente e responsabile scientifico del presente accordo il Dott. Gianluigi Ardissino, responsabile del Centro SEU.

A conclusione del presente accordo ciascun responsabile relazionerà il proprio Ente di appartenenza in merito alle attività eseguite ed ai risultati ottenuti.

ART. 4 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

I risultati derivanti dall'attività di cui al presente accordo sono in comproprietà fra le parti.

Le pubblicazioni scientifiche saranno previamente concordate fra le parti. In esse dovrà in ogni caso essere indicato che l'attività è stata svolta in collaborazione fra IZSLER e Fondazione. Il numero e la posizione degli autori delle pubblicazioni saranno concordati fra i responsabili scientifici. Saranno indicati quali autori i ricercatori ed il personale impegnato nell'esecuzione della collaborazione.

Le parti si impegnano a non utilizzare i rispettivi nomi e/o loghi per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le stesse.

ART. 5 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale/industriale di cui sia titolare una parte resterà nella piena esclusività della stessa ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra parte nell'ambito del presente accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa.

In caso di risultati congiunti suscettibili di tutela brevettuale, IZSLER e Fondazione si impegnano reciprocamente a rinviare ogni tipo di pubblicazione scientifica in attesa del deposito dell'istanza di tutela brevettuale. La disciplina di eventuali risultati brevettabili derivanti dall'attività di cui al presente accordo è rinviata ad una successiva regolamentazione convenzionale tra le parti che terrà conto del contributo apportato da ciascuna alla realizzazione dei risultati suscettibili di tutela brevettuale.

ART. 6 - ONERI

Ciascuna delle parti si farà interamente carico dei costi necessari per la realizzazione delle attività alla stessa affidate in esecuzione del presente accordo. Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti. I costi di spedizione di qualsivoglia materiale sono a carico del mittente.

ART. 7 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le seguenti disposizioni regolano la riservatezza che dovrà essere mantenuta sulle Informazioni Confidenziali che saranno scambiate fra le Parti in esecuzione del presente Accordo.

Per *"Informazioni Confidenziali"* si intendono tutte le informazioni comunicate da Fondazione a IZSLER e viceversa per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza non si applicano alle informazioni che siano di pubblico dominio e/o già conosciuti dalla Parte ricevente alla data di comunicazione, alle informazioni che diventino solo successivamente di dominio pubblico per causa non imputabile alla Parte ricevente, ovvero alle informazioni che siano state acquisite senza vincolo di segretezza da terzi. Ciascuna delle Parti si impegna in particolare a: mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Confidenziali ricevute, adottando adeguate misure di sicurezza; non utilizzare, divulgare, diffondere, comunicare o rivelare le Informazioni Confidenziali ricevute nemmeno parzialmente, salvo diverso accordo tra le Parti e salvi, in ogni caso, gli obblighi derivanti in capo alle parti quali enti sanitari di diritto pubblico svolgenti attività nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare e comunicare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg. U.E. n. 679/2016.

Le Parti dichiarano, per quanto di rispettiva competenza, di attenersi alle disposizioni del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (General Data Protection Regulation) e di trattare i dati clinici e i campioni biologici raccolti nel pieno e

integrale rispetto del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, dei provvedimenti generali e delle prescrizioni del Garante Privacy, dei pareri del Gruppo Art. 29 e del Comitato Europeo per la protezione dei dati e di ogni altra normativa o provvedimento applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Si precisa che IZSLER non tratterà dati personali dei pazienti cui appartengono i campioni.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Le Parti si impegnano a rispettare il Patto di Integrità adottato da IZSLER e allegato alla presente Accordo (All. A).
Le Parti dichiarano di aver preso visione e di accettare, nei limiti ad esse applicabili, i principi e le disposizioni dei rispettivi codici di comportamento e delle vigenti Sezioni Anti Corruzione e Trasparenza del PIAO, pubblicati sui rispettivi siti web nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le Parti si impegnano al rispetto dei principi stabiliti negli atti di cui al capoverso precedente e dichiarano di essere consapevoli e accettare che la violazione di detti principi può essere causa di risoluzione del presente accordo.
Il presente accordo potrà essere pubblicato nella sezione amministrazione trasparente dei siti web degli Enti contraenti.

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni, le malattie professionali e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale (compresi eventuali collaboratori/ tirocinanti/ecc.) impegnato nelle attività oggetto del presente accordo che potrebbe frequentare i locali e i laboratori dell'altra parte.
Ciascuna delle parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione/INAIL. Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di IZSLER e Fondazione in caso di evento che possa comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi.

Nell'ipotesi che l'Ente ospitante venga a conoscenza dell'avvenuto infortunio o malattia professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà tempestivamente a darne comunicazione all'Ente di appartenenza ai seguenti indirizzi:

- IZSLER - via Bianchi n. 9 25124 Brescia - Email PEC protocollogenerale@cert.izsler.it
- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico – Via F. Sforza, 28 – Email PEC: protocollo@pec.policlinico.mi.it

ART. 10 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:

- messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza;
- valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi tirocinanti, studenti e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro ente convenzionato;
- attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate necessarie in rapporto ai rischi evidenziati;
- informazione ed addestramento del personale dell'altro ente convenzionato in funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;
- messa a disposizioni di eventuali D.P.I. necessari alle attività di ricerca da svolgersi;
- sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;

La formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi dell'attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro.

ART. 11 – SOTTOSCRIZIONE E DURATA

La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed è redatta in un unico esemplare sottoscritto con firma digitale; essa è efficace dalla data di registrazione al protocollo generale dell'ultimo firmatario ed ha una durata di 3 anni.

Essa potrà essere rinnovata e/o prorogata tra le parti in forma scritta.

Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Sarà in ogni caso garantito lo svolgimento e la naturale conclusione delle attività eventualmente in corso di esecuzione.

ART. 12 – FORZA MAGGIORE

L'inadempimento dovuto a causa di forza maggiore non sarà fonte di responsabilità, purché la parte che ritiene di avvalersi di tale esenzione ne dia comunicazione per iscritto all'altra parte entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento di forza maggiore.

L'espressione "forza maggiore" comprende qualsiasi evento che impedisca l'esecuzione del presente accordo e che sia indipendente dalla volontà e dal controllo delle parti, comprese eventuali disposizioni di legge e/o amministrative emanate nel corso del periodo di validità del presente accordo.

Le parti concorderanno le eventuali azioni necessarie per minimizzare gli eventi della causa di forza maggiore, ivi comprese eventuali modifiche al presente accordo.

Qualora le parti non raggiungano un'intesa, trascorsi tre mesi dal verificarsi dell'evento di forza maggiore, ciascuna parte potrà risolvere il presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte.

L'interruzione per forza maggiore non esenta le parti dall'obbligo di utilizzare in comproprietà i risultati ottenuti dalla collaborazione.

ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto da IZSLER in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del predetto D.P.R.- autorizzazione n 143 del 8.7.2014 dell''Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte seconda del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Le spese relative alla registrazione sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Generale

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
Il Direttore Generale

Allegato "A"

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

**Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 03022901 – Fax 0302425251 – Email info@izsler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
N. REA CCIAA di Brescia 88834**

PATTO DI INTEGRITA' PER LA STIPULA E L'ESECUZIONE DI CONTRATTI

Articolo 1

1. Il presente Patto di Integrità regola i rapporti tra l'IZSLER e l'altro Contraente nell'ambito delle procedure di negoziazione, stipula ed esecuzione di qualsivoglia atto di natura negoziale (d'ora in avanti accordo).
2. Tale Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'IZSLER e i propri dirigenti/dipendenti/collaboratori/amministratori, da un lato, ed il Contraente e i propri dipendenti/dirigenti/collaboratori/amministratori, dall'altro, ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3. Il presente Patto di Integrità intende promuovere la cultura della legalità incentivando e favorendo prassi di correttezza e trasparenza.

Articolo 2

1. In sede di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo, ciascuna parte:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi;
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto dell'accordo e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate ad ottenere un vantaggio di qualsivoglia natura;
1.3 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi finalizzato a turbare o distorcere le fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
1.4 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
1.5 si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i fatti di cui ai precedenti punti precedenti costituiscano reato;
1.6 si impegna ad estendere gli obblighi del presente Patto ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti
o soggetti terzi che intervengano nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione dell'accordo;
1.7 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari o procedure analoghe nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nelle trattative per la stipula e nell'esecuzione dell'accordo, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei doveri di cor-

rettezza applicabili ai propri ai dipendenti/dirigenti/amministratori/collaboratori o consulenti.

Articolo 3

1. La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio.
2. La violazione del Patto comporta la risoluzione dell'accordo, fatta salva qualsiasi azione giudiziaria o risarcitoria.

Articolo 4

Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione dell'accordo.